



COMUNE DI NICOLOSI

PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 10 DEL 07.02.2020

Oggetto: istituzione stallo di sosta per carico e scarico merci in via Etna, tra i numeri civici 75-77.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sindaco, con provvedimento n. 5 del 06.02.2020, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada";

VISTA l'istanza, protocollo n. 792 del 14.01.2020, presentata dalla signora C.M. per la realizzazione di uno spazio di sosta riservato ai veicoli adibiti al carico e allo scarico delle merci;

VISTO il "Disciplinare sugli orari e spazi riservati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle merci", approvato con deliberazione di G.M. n. 38 del 18.04.2018;

CONSIDERATO che, secondo l'articolo 2 del suddetto regolamento, l'individuazione del punto di realizzazione dello spazio è demandata esclusivamente all'ufficio tecnico comunale che dovrà tenere conto delle condizioni previste nell'articolo 3, comma 1, dello stesso regolamento;

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo, l'ufficio tecnico comunale identifica l'area di sosta, di cui sopra, in via Etna, precisamente tra i numeri civici 75 e 77;

PRECISATO che, sempre secondo l'articolo 2 del regolamento, lo spazio individuato con la presente ordinanza non è di uso esclusivo del richiedente, né riservato allo stesso;

PRECISATO che, in base a quanto disposto nell'articolo 4 del regolamento, la sosta all'interno dello spazio è consentita esclusivamente:

- nei giorni lavorativi, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- sabato e prefestivi, dalle ore 8.00 alle ore 11.00.

Il tempo massimo di permanenza all'interno dello spazio è di 30 minuti individuabili da disco orario indicante l'ora di arrivo ed esposto, assieme al contrassegno di autorizzazione, in modo ben visibile dietro il parabrezza;

RICHIAMATE le sanzioni previste dall'articolo 6 del sopra citato regolamento comunale nel caso di:

- utilizzazione dello spazio per operazioni diverse dal carico e dallo scarico merci;
- mancata esposizione di disco orario o contrassegno di autorizzazione;
- sosta protratta oltre i 30 minuti o al di fuori degli orari stabiliti, ecc;

RITENUTO di regolarizzare il procedimento tramite l'emissione della presente ordinanza;

RITENUTO di proseguire anche con la predisposizione di apposita segnaletica stradale

ORDINA

1) L'istituzione di uno spazio di sosta, riservato a carico e scarico merci, tra i numeri civici 75 e 77 di via Etna.

2) La realizzazione dello spazio di sosta di cui sopra comporta l'assoluto rispetto delle norme citate in premessa e di quanto riportato nel "Disciplinare sugli orari e spazi riservati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle merci", approvato con deliberazione di G.M. n. 38 del 18.04.2018.

3) La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza sul sito web del Comune di Nicolosi.

2) La trasmissione della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di Nicolosi
- ufficio tecnico comunale

3) Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza delle superiori disposizioni, per le cui infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

4) L'ufficio tecnico comunale resta incaricato per la predisposizione della relativa segnaletica stradale.

5) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Comandante
Carmelo Amore

